

TRIBUNALE VENEZIA

24 OTTOBRE 1996

PRESIDENTE EST.: DODERO

IMPUTATI: DIANESE, LAGO

Stampa • Suggerimenti per sottrarsi al pagamento di contravvenzioni stradali • Istigazione a delinquere • Tono ironico • Inidoneità a realizzare il pericolo • Reato • Insussistenza.

Un articolo a stampa che suggerisce comportamenti per sot-

trarsi al pagamento di contravvenzioni stradali (nella fattispecie: accordo con l'ufficiale postale perché attesti la irreperibilità) utilizzando i toni dell'ironia e del paradosso è inidoneo a instillare nel lettore l'impulso a realizzare concretamente la condotta indicata e pertanto non integra il reato di istigazione a delinquere.

Nella sua relazione introduttiva il P.M. ha riferito che il presente processo trae origine da una nota in data 4 maggio 1995 con cui il Comandante della Polizia Municipale di Venezia trasmetteva alla Procura della Repubblica la fotocopia di un articolo dal titolo « Multato e mazziato » a firma Dianese Maurizio apparso sul Gazzettino del 15 aprile 1995.

Detto articolo, dopo aver nella prima parte narrato le vicende di tale Stefano Lanzafame nei cui confronti era stata elevata a suo tempo una contravvenzione stradale, illustrava le lungaggini e le macchinosità dell'*iter* burocratico e giudiziario che il cittadino era costretto ad affrontare per far valere le sue ragioni per passare nell'ultima parte a fornire alcuni consigli tra cui quello indicato nel capo d'imputazione e cioè « Infine un consiglio ancor più sul filo della legge: se ci riuscite mettetevi d'accordo col postino, se lui rimanda indietro la multa dicendo che siete irreperibile passano anni e, voi, magari, nel frattempo avete cambiato casa ».

Il Dianese sentito sia dalla P.G. che dal Gip si era difeso sostenendo che tutto l'articolo era improntato al sarcasmo ed all'ironia e, quindi era del tutto inidoneo a suscitare o rafforzare propositi criminosi in chicchessia.

Ammesse le prove si è proceduto all'istruttoria dibattimentale.

Rianzi Riccardo, comandante della Polizia Municipale di Venezia ha dichiarato di avere segnalato l'articolo in questione soprattutto a causa del consiglio relativo ad un accordo col postino contenuto nell'ultima parte.

Ha, poi, precisato che il ricorso alla notifica del verbale di contravvenzione attraverso il servizio postale costituisce prassi normale da parte della Polizia Municipale e che un'indagine da lui compiuta sui primi sei mesi del corrente anno gli ha permesso di individuare tre casi in cui le raccomandate concernenti la notifica di contravvenzioni stradali erano state restituite dal servizio postale con l'annotazione « partito » o « trasferito ».

* Per alcuni precedenti in tema di istigazione a mezzo stampa v. Trib. Monza 8 giugno 1993, in questa *Rivista*, 1994, 56 (con nota di TOMA, *Istigazione alla violenza sportiva e manifestazione del pensiero*); nonché Cass. 28 ottobre 1987, Bertagnolli, *ivi*, 1989, 894; sulla individuazione dei responsabili v. pure Cass. 10 dicembre 1990, Bonanno, *ivi*, 1991, 952 (m). In dottrina si

v. l'ampio lavoro di CANESTRARI, *Profili di responsabilità colposa nell'esercizio della cronaca giornalistica*, in *Giur. pen.*, 1985, II, 520. Diversa la conclusione in sede civile della vicenda relativa all'azione contro il produttore di una pellicola per l'effetto di imitazione indotto da una scena del film: Trib. Roma 30 ottobre 1985, in questa *Rivista*, 1987, 595.

Successivamente, peraltro, tali verbali erano stati notificati dai vigili a quello stesso indirizzo.

Circa la prassi seguita dall'ufficio in tali casi ha evidenziato come dato l'elevatissimo numero di contravvenzioni elevate in un anno (circa 105.000) ed il ridotto numero di vigili addetti alle notifiche (16) queste vengono generalmente effettuate poco tempo prima il termine di 150 giorni mentre le cose vanno ancora peggio quando il contravventore abita fuori del comune di Venezia.

Si è, quindi, proceduto all'esame dell'imputato Dianese il quale ha dichiarato che l'articolo in oggetto fu occasionato dal fatto che un giorno nel corso del suo normale giro presso gli uffici giudiziari per raccogliere notizie si imbattè in Pretura col sig. Lanzafame il quale gli raccontò la sua disavventura.

Si trattava di un caso emblematico (e cioè quello del povero cittadino che deve perdere sette giorni del suo tempo per cercare di capire perché gli hanno dato una multa) che andava raccontato nell'unico modo possibile quando si ha a che fare con la burocrazia e cioè attraverso l'ironia.

Preso in giro della burocrazia che appare evidente a chiunque legga l'articolo con la conseguenza che i consigli pratici contenuti nella parte finale andavano inseriti in tale contesto e, quindi, non avrebbero mai potuto essere presi sul serio.

Si trattava di esempi che erano stati inventati da lui.

È stato, quindi, sentito il prof. Antonio Semi, consulente degli imputati il quale ha anche depositato relazione scritta

Il predetto consulente ha affermato che:

1) il testo dell'articolo né ha intenzione né veicola di fatto alcun messaggio istigatorio. Per le caratteristiche stilistiche (uso del paradosso, dell'iperbole e dell'ironia) e per la dichiarazione iniziale si tratta manifestamente di un testo che unisce un atteggiamento di simpatia verso l'individuo ad una critica delle caratteristiche disumane delle istituzioni;

2) il lettore è perfettamente in grado di decodificare tale messaggio e, conseguentemente, le modalità espositive dell'articolo non possono avere alcuna forza di persuasione o di suggestione.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale il P.M. ed il difensore hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Prima di esaminare l'articolo in questione occorre anzitutto esaminare quelli che sono gli elementi costitutivi del delitto di istigazione a delinquere.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi molte volte affermando che:

« La norma che sanziona penalmente l'istigazione a delinquere va inquadrata tra quelle che tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento del sistema democratico, fra i quali rientra il rispetto delle leggi, specie penali, che viene posto in pericolo da ogni eccitamento, suggestione e sprone ovvero da ogni azione diretta a far sorgere (attività determinativa di motivi di impulso) o a rafforzare un proposito criminoso. Ed invero la pubblica istigazione a delinquere diminuendo per sé stessa nell'opinione pubblica la fiducia nella sicurezza sociale, lede l'ordine pubblico, quale oggetto della tutela penale, nel significato di buon assetto o regolare andamento del vivere civile a cui corrispondono nella collettività l'opinione ed

il senso della tranquillità e della sicurezza. Il turbamento dell'ordine pubblico non va accertato in concreto derivando *ex se* dalla condotta legalmente tipizzata descritta dalla norma incriminatrice. Pertanto il reato previsto dall'art. 414 c.p. sussiste indipendentemente dalle conseguenze che possono derivare dalla condotta tipica e, in particolare, indipendentemente dalla commissione o meno da parte delle persone istigate del reato voluto dall'istigatore. Neppure è necessario, per la sussistenza del delitto che il fatto istigato abbia assunto una precisa individuazione attraverso la specificazione del *nomen juris*, ma è sufficiente che esso contenga i presupposti che ne consentano l'inquadramento in uno o più tipi di reato previsti dall'ordinamento penale (Cass. 22 novembre 1974 e 5 luglio 1985).

Ne consegue che l'evidenziazione da parte del teste Rienzi di alcuni casi in cui dopo una notifica fallita da parte dell'ufficio postale di verbali di contravvenzione per irreperibilità del destinatario vi sarebbe stata una notifica andata a buon fine da parte dei vigili urbani a quello stesso indirizzo, l'irrilevanza statistica del dato, deve considerarsi del tutto superflua al fine della presente indagine.

D'altro canto è pacifico che l'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico e non in quello specifico non essendo richiesto nell'agente il fine di istigare a commettere reati.

È richiesta, perciò, soltanto, la consapevolezza dei possibili effetti istigativi della propria azione.

Ne consegue che l'affermazione del Dianese di aver inteso quei suoi consigli finali come semplici provocazioni senza, cioè, mirare alla loro effettiva realizzazione da parte dei lettori, deve considerarsi irrilevante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Da un punto di vista oggettivo, pertanto, l'indagine del Tribunale dovrà consistere nell'accertamento *ex ante* dell'idoneità della frase incriminata a determinare l'astratto pericolo della commissione di determinati reati.

« Il requisito dell'idoneità della condotta d'apologia a determinare l'esecuzione di delitti deve essere inteso non nel senso che deve sussistere la capacità di provocare l'immediata commissione di azioni delittuose o la probabilità che queste vengano realizzate in un futuro più o meno prossimo, ma come ragionevole, non insignificante possibilità che alla condotta stessa seguano determinati eventi. La sussistenza di un tale requisito può essere esclusa soltanto quando risulti che l'ambiente a cui è destinato il discorso sia del tutto refrattario a recepirne l'impulso implicitamente istigatorio » (Cassazione penale, sez. I, 23 gennaio 1979).

Orbene se si esamina isolatamente la frase incriminata non vi sono dubbi sul fatto che il suo contenuto contenga un invito ad un comportamento costituente reato.

Il giornalista, infatti, suggerisce ai lettori di mettersi d'accordo col postino che si presenta per consegnare una raccomandata contenente un verbale di contravvenzione in modo che lo stesso non proceda alla consegna della raccomandata facendo figurare, contrariamente al vero, che il destinatario è irreperibile.

Comportamento questo del postino che costituisce pacificamente reato di falso del quale risponderà oltre che il predetto anche il destinatario della contravvenzione che a ciò lo abbia determinato o istigato.

Non vi è dubbio, inoltre, che il mezzo della stampa deve ritenersi particolarmente efficace sia in conseguenza dell'elevata suggestione che la pa-

rola scritta ha rispetto a quella orale, sia per l'autorevolezza che ha di per sé un articolo di giornale sia, infine, per l'elevatissimo numero di lettori che il giornale è in grado di raggiungere.

Ed è evidente che più alto è il numero di persone che vengono raggiunte dall'istigazione, più alta è la probabilità che tra di esse ve ne sia qualcuna sulla quale l'istigazione abbia una tale presa da determinarla a realizzare il comportamento suggerito nell'articolo.

Detto questo va, però, subito aggiunto che, come costantemente affermato in tema di reati commessi col mezzo della stampa, la frase sopraccitata deve essere valutata nel contesto dell'articolo nel quale è inserita in quanto è da tale contesto che essa assume il suo preciso significato.

Orbene dalla lettura dell'articolo in questione emerge che il messaggio che il Dianese ha voluto far giungere ai lettori attraverso l'emblematico racconto delle disavventure del sig. Stefano Lanzafame è sostanzialmente il seguente: quando si tratta di contravvenzioni stradali il cittadino è vittima di un sistema burocratico di stampo kafkiano talmente contorto e incomprensibile da stritolarlo ed impedirgli di fatto non solo di far valere le proprie ragioni ma anche solo di capire di cosa si tratta.

Contro un tale sistema burocratico il cittadino deve reagire con le sue stesse armi facendo in modo che le lungaggini e le macchinosità del sistema si ritorcano contro di esso.

E ciò, attraverso alcuni comportamenti che vengono consigliati, tra i quali quello che qui interessa.

Ritiene il Tribunale di concordare con quanto sostenuto dal consulente dell'imputato e cioè che il tono dell'articolo sia fundamentalmente quello dell'ironia e del paradosso.

Ed è in questo contesto che devono essere visti i consigli finali che appaiono non tanto istruzioni operative ma piuttosto delle provocazioni.

In altre parole dato che l'ultima parte dell'articolo si salda formalmente e sostanzialmente con tutto il resto che precede il messaggio che il lettore riceve è quello di riconoscersi in una realtà che egli ha avuto o avrà modo di sperimentare, quella della vana lotta del cittadino contro la burocrazia e contro la quale l'arma dell'ironia sembra l'unica praticabile dato che, per il resto, egli non può fare nulla per difendersi.

In sostanza ritiene il Tribunale che, inserita in questo contesto anche la frase incriminata perda gran parte della sua idoneità ad instillare nel lettore l'impulso a realizzare concretamente la condotta indicata.

Il che sotto un profilo giuridico si risolve nell'insufficiente idoneità della frase stessa a determinare l'astratto pericolo della commissione di determinati reati, che costituisce elemento costitutivo del reato di istigazione a delinquere.

Ne consegue che gli imputati devono essere assolti dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

P.Q.M. — Il Tribunale visto l'art. 530 c.p.p. assolve Dianese Maurizio e Lago Giorgio dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.